

**REGOLAMENTO (CE) N. 2810/95 DELLA COMMISSIONE**  
del 5 dicembre 1995

**relativo alla classificazione tariffaria delle carcasse e mezzene di suino e recante  
modifica del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla  
nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando che si è constatato che la classificazione delle carcasse o mezzene di suino presenta problemi connessi al fatto che la definizione della separazione della carcassa intera in mezzene, contenuta nella nomenclatura tariffaria e statistica istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2588/95 della Commissione<sup>(4)</sup>, non corrisponde esattamente alle pratiche seguite sia dal punto di vista tecnico che commerciale; che è necessario adattare tale definizione per garantire l'applicazione uniforme dei dazi della tariffa doganale comune nel settore delle carni suine;

considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2759/75, le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune si applicano per i prodotti oggetto dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle carni suine;

considerando che, in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la nomenclatura tariffaria di cui allo stesso regolamento figura nella nomenclatura combinata; che è quindi necessario modificare quest'ultima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione dei dazi doganali nel settore delle carni suine si considerano:

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 264 del 7. 11. 1995, pag. 4.

« carcasse intere o mezzene », ai sensi dei codici NC 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle.

*Articolo 2*

La nota complementare 2.A, lettera a) del capitolo 2 dell'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituita dal testo seguente:

« 2.A. Sono considerati come:

- a) « carcasse intere o mezzene », ai sensi dei codici NC 0203 11 10 e 0203 21 10, i suini macellati sotto forma di carcasse di animali della specie domestica, dissanguate e svuotate, dopo l'eliminazione delle setole e delle unghie. Le mezzene sono ottenute dalla separazione della carcassa intera passante per ciascuna vertebra cervicale, dorsale, lombare e sacrale, per lo sterno o lungo lo sterno e per la sinfisi ischio-pubica. Le carcasse intere o le mezzene possono essere presentate con o senza la testa, le zampe, la sugna, i rognoni, la coda o il diaframma. Le mezzene possono essere presentate con o senza il midollo spinale, il cervello e la lingua. Le carcasse intere e mezzene di scrofe possono essere presentate con o senza le mammelle ».

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---